Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2000

relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti

[notificata con il numero C(2000) 3257]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/721/CE)

(GU L 291 del 18.11.2000, pag. 33)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2000/785/CE della Commissione del 6 dicembre 2000	L 311	49	12.12.2000
►**M2**	Decisione 2001/627/CE della Commissione del 31 luglio 2001	L 217	16	11.8.2001
►**M3**	Decisione 2001/847/CE della Commissione del 30 novembre 2001	L 315	61	1.12.2001

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2000

relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti

[notificata con il numero C(2000) 3257]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/721/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ([3]), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ([4]), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) Nel 1999 e nel 2000 si sono manifestati in Italia focolai d'influenza aviaria che hanno arrecato ingenti danni economici all'industria avicola.

(2) Le relative indagini epidemiologiche hanno rivelato la presenza del virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità.

(3) Il virus a basso potere patogeno può tramutarsi in virus altamente patogeno e provocare l'insorgenza della malattia.

(4) Attualmente il virus a bassa patogenicità è diffuso in una zona d'Italia caratterizzata da consistente patrimonio avicolo.

(5) In queste condizioni, la vaccinazione può costituire un mezzo efficace per corroborare le misure di lotta contro la malattia.

(6) Laddove viene praticata la vaccinazione contro l'influenza aviaria, è necessario sottoporre gli animali vaccinati a limitazioni dei movimenti.

(7) Le autorità italiane hanno presentato un programma di vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in una zona circoscritta del territorio italiano, comprendente specifiche limitazioni dei movimenti.

(8) Ai fini dell'esecuzione del programma, le autorità italiane hanno autorizzato l'uso di un vaccino inattivato contro l'influenza aviaria, ottenuto dal ceppo madre CK/Pak/95-H7.

(9) La Commissione costituirà un gruppo di lavoro tecnico incaricato di esaminare il programma di vaccinazione presentato dall'Italia.

([1]) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
([2]) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
([3]) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.
([4]) GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

▼B

(10) Le autorità italiane introducono, in concomitanza con la vaccinazione del pollame, specifiche limitazioni dei movimenti degli animali, applicabili agli scambi intracomunitari.

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvato il programma di vaccinazione contro l'influenza aviaria presentato dall'Italia, da attuarsi nella zona indicata nell'allegato I.

▼M3

▼M2

4. ►M3 Si approvano l'uso del test IFA presentato dall'Italia e le modifiche richieste al programma di vaccinazione. ◄

▼B

Articolo 2

I movimenti di volatili vivi, uova da cova, uova da mensa e carni di pollame da, verso e dentro la zona indicata nell'allegato I sono sottoposti alle limitazioni specificate nel programma di vaccinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. È vietata la spedizione dal territorio italiano di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti dalla zona indicata nell'allegato II.

2. La spedizione di volatili vivi e uova da cova originari e/o provenienti da parti del territorio italiano non comprese nella zona indicata nell'allegato II è autorizzata a condizione che sia possibile escludere qualsiasi contatto o altro legame epidemiologico relativo all'influenza aviaria con aziende o centri d'incubazione situati nella zona di cui all'allegato I.

▼M1

3. In deroga al paragrafo 1, è autorizzata la spedizione dall'Italia di uova da cova e di pulcini di un giorno originari e/o provenienti dalle province venete di Belluno, ►M2 Rovigo, ◄ Treviso e Venezia di cui all'allegato II, a condizione che non siano accertabili contatti o altri nessi epidemiologici in relazione all'influenza aviaria con aziende o stabilimenti di incubazione situati nella zona definita nell'allegato I. Quando è concessa questa deroga, si applica anche il disposto dell'articolo 7.

▼B

Articolo 4

I certificati di polizia sanitaria che scortano le partite di volatili vivi e di uova da cova provenienti dall'Italia devono recare la seguente dicitura: «Le condizioni di polizia sanitaria della presente partita sono conformi alla decisione 2000/721/CE».

▼M2

Articolo 5

1. ►M3 a) ◄ Le carni fresche ottenute da pollame vaccinato contro l'influenza aviaria e originario di aziende che si trovano all'interno della zona definita nell'allegato I, devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio [1] e non possono lasciare il territorio italiano.

---

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

▼M3

b) In deroga al paragrafo 1, lettera a), le carni fresche ottenute da tacchini vaccinati contro l'influenza aviaria non devono recare il marchio prescritto all'articolo 5 della direttiva 91/494/CEE del Consiglio [1] e possono essere spedite verso altri Stati membri a condizione che le carni provengano da gruppi di tacchini da macello che:

i) sono stati regolarmente ispezionati e sottoposti con esito negativo a un test per l'individuazione dell'influenza aviaria conformemente al programma di vaccinazione approvato; particolare attenzione deve essere riservata all'ispezione degli animali sentinella. Per l'esame

— degli animali vaccinati, deve essere usato il test IFA,

— degli animali sentinella, deve essere usato il test di emoagglutinazione-inibizione (HI) o il test IFA,

ii) sono stati sottoposti ad ispezione clinica da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico; particolare attenzione deve essere riservata all'ispezione degli animali sentinella;

iii) sono stati sottoposti con esito negativo a un test sierologico per l'individuazione dell'influenza aviaria presso il laboratorio nazionale conformemente alla procedura di campionamento ed analisi prevista all'allegato III della presente decisione;

iv) devono essere spediti direttamente a un macello designato dall'autorità competente ed essere macellati immediatamente dopo l'arrivo. Gli animali devono essere tenuti separati da altri gruppi non conformi alle presenti disposizioni.

Le carni fresche di tacchino devono essere accompagnate dal certificato sanitario di cui all'allegato VI della direttiva 71/118/CEE [2], che deve includere al punto IV, lettera a), la seguente attestazione del veterinario ufficiale:

«Le carni di tacchino sopra descritte sono conformi alla decisione 2000/721/CE come modificata dalla decisione 2001/847/CE.»

▼M2

2. È vietata la spedizione dall'Italia di uova da mensa ottenute da pollame vaccinato contro l'influenza aviaria e originario di aziende che si trovano all'interno della zona definita nell'allegato I.

▼B

Articolo 6

Le autorità italiane provvedono affinché, nella zona indicata nell'allegato I,

1) per la raccolta, il magazzinaggio e il trasporto delle uova da mensa siano utilizzati esclusivamente imballaggi a perdere o imballaggi che possono essere debitamente lavati e disinfettati;

2) tutti i mezzi di trasporto utilizzati per i volatili da cortile, le uova da cova, le uova da mensa e il mangime siano puliti e disinfettati immediatamente prima e dopo ogni trasporto con disinfettanti e secondo metodi approvati dall'autorità competente.

▼M2

▼B

Articolo 8

1. Le autorità italiane notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, con un anticipo di almeno cinque giorni, la data di inizio della campagna di vaccinazione.

2. Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 si applicano a decorrere dalla data di inizio della campagna di vaccinazione e rimangono in

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.
[2] GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23.

▼B

vigore per un congruo periodo dopo la fine della medesima; la durata di detto periodo è determinata prima della fine della campagna di vaccinazione.

Articolo 9

Ogni sei mesi le autorità italiane presentano una relazione recante informazioni sull'efficacia del programma di vaccinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

Zona nella quale viene praticata la vaccinazione

I seguenti comuni della provincia di Verona, nella regione Veneto:

Roverchiara	
Angiari	
Isola Rizza	
S. Pietro di Morubio	
Oppeano	
Palù	
Ronco all'Adige	
Albaredo d'Adige	
Bonavigo	
Cerea	
Bovolone	
Concamarise	
Salizzole	
Isola della Scala	
Nogara	
S. Giovanni Lupatoto	zona a sud dell'autostrada A4
Verona	zona a sud dell'autostrada A4 e ad est del territorio del comune di S. Giovanni Lupatoto
	zona a sud dell'autostrada A4 e ad ovest del territorio del comune di S. Giovanni Lupatoto
S. Martino Buon Albergo	zona a sud dell'autostrada A4
Lavagno	zona a sud dell'autostrada A4
Colognola ai Colli	zona a sud dell'autostrada A4
San Bonifacio	zona a sud dell'autostrada A4
Caldiero	
Buttapietra	
Zevio	
Belfiore	
Arcole	
Zimella	
Veronella	
Cologna Veneta	
Pressana	
Roveredo di Guà	
Minerbe	
Gazzo Veronese	
Sanguinetto	
Casaleone	
Legnago	
Boschi Sant'Anna	
Erbe	
Sorgà	
Castel d'Azzano	

▼B

Vigasio

Trevenzuolo

▼B

ALLEGATO II

La regione Veneto, costituita dalle seguenti province:

Belluno

Padova

Rovigo

Treviso

Verona

Vicenza

Venezia

▼**M3**

ALLEGATO III

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI

1. **Introduzione ed obiettivo generale**

   Il test di immunofluorescenza indiretta (test IFA) è inteso a distinguere il pollame vaccinato contro l'influenza aviaria con un ceppo vaccinale inattivato H7N3 da quello infettato con il ceppo selvatico H7N1.

2. **Uso del test ai fini della spedizione di carni fresche di tacchino dalle zone di vaccinazione in Italia verso altri Stati membri**

   Le carni provenienti da gruppi di tacchini vaccinati contro l'influenza aviaria possono essere spedite ad altri Stati membri a condizione che il veterinario ufficiale prelevi campioni ematici:

   — da ciascun gruppo di tacchini destinati al macello, tenuti nello stesso edificio dell'azienda in questione,

   — nelle 48 ore precedenti alla spedizione degli animali verso il macello,

   — da almeno 10 animali vaccinati scelti a caso da ciascun gruppo.